

Infine, la ricorrente sostiene che, in base all'art. 232 CE, un'impresa ha il diritto di proporre ricorso contro la Commissione, qualora quest'ultima non abbia adottato i provvedimenti che avrebbero riguardato direttamente ed individualmente tale impresa, e che i provvedimenti che la Commissione non ha adottato nel caso di specie riguardavano direttamente ed individualmente la ricorrente quale concorrente della Air France.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio ⁽¹⁾ n. 40/94 in quanto, ad avviso della ricorrente e contrariamente a quanto considerato nella decisione impugnata, il termine «P@YWEB CARD» non sarebbe descrittivo bensì, al contrario, distintivo rispetto ai prodotti e servizi richiesti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/UAMI (P@YWEB CARD)

(Causa T-405/07)

(2008/C 8/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 luglio 2007, notificata il 14 settembre 2007, procedimento R 119/2007-1, nella parte cui rigetta la registrazione della sua domanda di marchio comunitario P@YWEB CARD, domanda n. 3861044, per tutti i prodotti e servizi richiesti nelle classi 9, 36 e 38;
- registrazione della domanda di marchio comunitario P@YWEB CARD n. 3861044 per tutti i prodotti e servizi richiesti.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «P@YWEB CARD» per prodotti e servizi elencati nelle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 3861044)

Decisione dell'esaminatore: rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Ricorso proposto il 14 novembre 2007 — Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/UAMI (PAYWEB CARD)

(Causa T-406/07)

(2008/C 8/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasburgo, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2007, notificata il 17 settembre 2007, procedimento R 120/2007-1, in quanto ha rifiutato la registrazione del marchio comunitario richiesto PAYWEB CARD, domanda n. 3861051, per tutti i prodotti e servizi richiesti delle classi 9, 36 e 38;
- registrazione della domanda di marchio comunitario PAYWEB CARD n. 3861051 per tutti i prodotti e servizi richiesti.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «PAYWEB CARD» per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38 (domanda n. 3861051)

Decisione dell'esaminatore: Rifiuto della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 del Consiglio (⁽¹⁾), poiché, secondo la ricorrente e contrariamente alle considerazioni di cui alla decisione impugnata, il termine «PAYWEB CARD» non sarebbe descrittivo, bensì, al contrario, distintivo rispetto ai prodotti e servizi richiesti.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso proposto l'8 novembre 2007 — CMB and Christof/Commissione e EAR

(Causa T-407/07)

(2008/C 8/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria) e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau, lawyers, nonché F. Young, Solicitor)

Convenute: Commissione delle Comunità europee e European Agency for Reconstruction

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la decisione;
- ordinare alla EAR di produrre taluni documenti;
- ordinare alla EAR di pagare i danni derivanti dalle perdite subite dalle ricorrenti per gli importi di EUR 26 862,17 e di EUR 3 197 968,80 di spese e lucro cessante, più gli interessi compensativi a partire dalla data in cui il danno si è verificato;
- ordinare alla EAR di pagare gli interessi sui danni a partire dalla data della sentenza;
- condannare la EAR e la Commissione a pagare le spese da esse sostenute e le spese sostenute dalle ricorrenti in relazione alla presente controversia.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della European Agency for Reconstruction 29 agosto 2007 che conferma il rigetto dell'offerta delle ricorrenti e l'aggiudicazione dell'appalto ad un altro offerente, per quanto riguarda il bando di gara EuropeAid/124192/D/SUP/YU (GU 2006/S 233-248823) per la fornitura, la consegna, l'installazione, il servizio post-vendita e l'addestramento all'uso delle forniture per il trattamento e il trasporto dei rifiuti medici in tutta la Repubblica serba (escluso il Kosovo). Le ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni che asseriscono di aver subito a causa di tale decisione.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti sostengono che l'autorità aggiudicatrice ha violato i criteri di aggiudicazione, in quanto l'offerta presentata dall'offerente vincitore dell'appalto non soddisfa le specifiche tecniche.

Inoltre, le ricorrenti sostengono che l'autorità aggiudicatrice ha violato la procedura di aggiudicazione applicabile, che essa non ha esposto le relative motivazioni e ha violato il principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 7 novembre 2007 — Crunch Fitness International/UAMI — ILG (CRUNCH)

(Causa T-408/07)

(2008/C 8/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Crunch Fitness International Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: J. Barry, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irlanda)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso relativa alla classe 41 del marchio comunitario;
- mantenere la registrazione del marchio comunitario per servizi della classe 41; e
- condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all'UAMI.